

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3127/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2723/88 relativo all'attuazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88<sup>(2)</sup>, in particolare, l'articolo 42, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversazione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che i contratti di magazzinaggio di cui al regolamento (CEE) n. 34/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, sono stati conclusi nel corso della campagna 1987/1988; che è opportuno precisare che il tasso di conversione agricolo da utilizzare per la conversione in moneta nazionale degli importi applicabili alle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2723/88 della Commissione, del 31 agosto 1988<sup>(6)</sup>, elencati nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2720/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo per

la campagna 1988/1989<sup>(7)</sup>, è costituito dal tasso in vigore l'ultimo giorno della campagna 1987/1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento (CEE) n. 2723/88 è inserito il seguente articolo:

*• Articolo 2 bis*

La conversione in moneta nazionale degli importi elencati nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2720/88 si effettua mediante il tasso di conversione agricolo vigente nel settore vitivinicolo il 31 agosto 1988.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 5 dell'8. 1. 1988, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 95.

<sup>(7)</sup> GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 79.